

Statuto Associativo dell'Associazione di Promozione Sociale

Damanaquo Damanhur A.P.S.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **"Damanaquo Damanhur A.P.S."**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Modena e con durata illimitata.

Ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di A.P.S. come Ente del Terzo Settore (E.T.S.) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi verrà inserita, al momento dell'iscrizione nel R.U.N.T.S., nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione potrà istituire altre sedi operative e può operare sull'intero territorio nazionale e potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, e circuiti, confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, locali e/o nazionali, esistenti o da costituire.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tra le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 l'associazione si propone di svolgere ed inquadrarsi in questi settori (le lettere sono riferite alla classificazione nella norma citata):

- i. **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- e. interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e **alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo***;
- v. promozione della **cultura della legalità**, della **pace tra i popoli**, della non violenza e della difesa non armata;
- w. promozione e **tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei **diritti dei consumatori e degli utenti**, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le **banche dei tempi** e i **gruppi di acquisto solidale**;

In particolare, l'Associazione persegue i seguenti intenti attraverso la messa in atto delle seguenti attività:

perseguire la solidarietà sociale, svolgendo attività nei settori dell'assistenza sociale; della beneficenza; della formazione; della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; della promozione della cultura e dell'arte; della tutela dei diritti civili.

A questi fini l'Associazione provvederà all'individuazione ed all'organizzazione di iniziative, servizi, attività culturali e di ricerca etica, interiore, spirituale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza interpersonale, promuovendo tra l'altro contatti sociali e relazioni tra gli associati, le associazioni, le comunità e qualsiasi altro soggetto o aggregazione.

Rientrano negli scopi dell'associazione anche:

- *la promozione, diffusione, pratica, studio e insegnamento delle discipline del benessere e bionaturali, le pratiche e le tecniche, naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona;*
- *l'organizzazione e l'attuazione di attività come corsi, centri e scuole, stages, seminari, convegni, proiezioni e conferenze, attività ricreative, correlate allo scopo sociale. Tali attività possono inoltre essere rivolte anche a non associati nell'ambito di corsi, stages, seminari amatoriali e professionali, convegni, manifestazioni promozionali, gestiti dall'Associazione in collaborazione e/o finanziati da enti pubblici e/o privati, scuole, associazioni o enti di formazione professionale nel rispetto delle norme vigenti in campo tributario;*
- *operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti.*
- *La divulgazione di quanto sopra anche attraverso stampati, libri, dvd e cd, siti e portali Internet, ogni forma di "comunicazione e mass-media".*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. In via esemplificativa e non esaustiva, si elencano alcune delle seguenti attività:

- l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- l'apertura di un sito internet con possibilità di scambi di materiale per l'esercizio delle attività didattiche e per la promozione e divulgazione delle discipline di carattere sociale ed educative;
- la promozione dello scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza delle discipline del benessere e bionaturali;
- lo svolgimento di manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema le discipline sopra indicate.

L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso le attività commerciali intraprese dovranno avere carattere marginale rispetto alle finalità istituzionali, ed in nessun caso possono assumere carattere prevalente rispetto agli scopi principali espressi nel presente statuto.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, si avvarrà prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

Qualora fosse necessario potrà altresì assumere dipendenti e/o usufruire di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati anche a carattere temporaneo.

Per poter promuovere e realizzare quanto sopra esposto sia presso la propria sede che altrove, l'Associazione potrà:

- diffondere, divulgare, promuovere lo studio e l'approfondimento di vari aspetti della realtà, così come essa è rappresentata nelle tradizioni di ricerca etica, filosofica e spirituale in genere;
- sviluppare ed approfondire la ricerca nel campo delle tecniche di meditazione, di consapevolezza e quant'altro;
- sostenere la pratica di attività e tecniche idonee ad incentivare un armonico sviluppo fisico, psichico e spirituale dell'individuo in tutti i suoi campi di manifestazione e forme di vita associata;
- favorire la conoscenza di altri gruppi, movimenti e comunità che si fondano su principi simili, stimolando lo scambio reciproco di esperienze;
- assistere, promuovere, stimolare e sostenere, anche attraverso processi di formazione, qualificazione ed aggiornamento – dove e quando le condizioni lo permettano e senza che questo possa mai sostituirsi a terapeuti e/o altre figure professionali appositamente abilitate – progetti in ambito olistico, spirituale e di crescita della consapevolezza in generale.
- organizzare eventi e manifestazioni d'ogni genere attinenti alle proprie finalità (congressi, conferenze, forum, seminari, corsi, mostre, feste, concerti, cene, gite sociali, ecc.);
- offrire servizi gratuiti e a pagamento atti a raggiungere il benessere fisico, psichico, emotivo e spirituale (attività corporee, lavoro corporeo, naturopatia, danza, attività artistiche, musica, lavori energetici e di meditazione, ricerca etnica, attività culturali, scientifiche e socio-educative, informazione su strategie e percorsi rivolti al benessere e alla qualità di vita);
- patrocinare le manifestazioni che in Italia ed all'estero possano favorire il prestigio e la conoscenza dell'associazione;
- editare in proprio o tramite terze riviste, audiovisivi e altro materiale divulgativo sia in forma cartacea sia in forma elettronica e attraverso siti internet;
- esercitare qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Le attività presentate sono finalizzate al raggiungimento del benessere globale della persona e sono orientate all'impegno sociale e sono atte a praticare e favorire ogni tipo di tecnica per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato persona fisica dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- i soci minorenni potranno essere associati attraverso la richiesta di ammissione proposta e sottoscritta da un genitore o tutore; in questo caso si intenderà il minore come associato fruitore dei servizi ed il genitore come soggetto avente diritto di espressione del voto e della volontà del minore. Il genitore e tutore sarà altresì responsabile per i doveri e obblighi dell'associato.

Gli enti che intendono essere ammessi come associati, dovranno presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione, sede legale ed amministrativa, codice fiscale ed eventuale P.IVA, recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica, nonché le generalità del legale rappresentante
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- copia della delibera dell'organo amministrativo che ha previsto l'adesione

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione con voto anche segreto e dopo aver ascoltato le

giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'esclusione invece sarà automatica per morosità, entro 90 gg dall'inizio dell'esercizio sociale se non avviene il pagamento della quota associativa il socio perderà automaticamente la sua qualifica; il Consiglio direttivo attraverso una propria delibera certificherà questa circostanza.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se obbligatorio);

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, affissa nella sede dell'Associazione e spedita via mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione o analogo mezzo di trasmissione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea potrà essere tenuta in presenza e/o in modalità telematica on-line quando ne ricorrano le condizioni sia in applicazione alle disposizioni normative nazionali sia per favorire la maggiore partecipazione dei soci, purché sia possibile identificare i soggetti presenti.

Gli associati minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere ed hanno diritto di voto solo attraverso la presenza di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata da parte dell'organo amministrativo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In sede ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

In sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto, compreso lo spostamento della sede;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

In generale:

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di tre ed un massimo di quindici componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni ed i membri sono rieleggibili. I componenti sono rieleggibili consecutivamente per due mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono in presenza e/o in modalità on-line, purché sia possibile identificare i soggetti presenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

IL Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea solo in caso di gravi motivi; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo degli associati non eletti.

Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio comportano la decadenza dell'intero organo; in tal caso, il presidente deve convocare in via straordinaria, entro 10 giorni, un'assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio; fino all'elezione del nuovo Consiglio rimane in carica il Consiglio dimissionario.

All'interno del Consiglio vengono nominati un Segretario e un Tesoriere, uno dei componenti assume le funzioni di Vicepresidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, avendo i requisiti patrimoniali previsti dall'art. 22 del CTS, potrà richiedere, nel corso della sua vita associativa, l'iscrizione al RUNTS nella sezione delle a.p.s. con personalità giuridica.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove previsti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: l'associato previa richiesta anche non scritta, con un preavviso di 10 giorni, può fare richiesta di

prenderne visione presso la sede associativa dove sono regolarmente conservati, alla presenza di un consigliere.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad uno o più altri enti del Terzo settore, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Norme Finali)

La decisione su qualsiasi controversia tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa eccetto quelle che per legge non possono essere oggetto di arbitrato, sarà deferita al giudizio di un Arbitro Unico, scelto di comune accordo tra le parti. L'Arbitro deciderà equamente regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'Arbitro, cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Modena, 19/11/2023

Il Presidente
(Chiara Emiliani)



Il Segretario
(Claudia Vecchi)

